



AMB/B/3/P/2. Regole di competenza e trasparenza per la nomina della Commissione di gara preventivamente individuate dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del d.lgs. 19.4.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Il Direttore centrale

Visto l'art. 77 del d.lgs. 19.4.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecnica ed economica deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, scelti dall'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Considerato che ANAC non ha ancora provveduto alla istituzione di detto albo;

Visto l'art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che nelle more della adozione dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Valutato che il presente provvedimento sarà efficace fino al momento della adozione dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dell'ANAC;

Ritenuto di disciplinare come segue la nomina delle commissioni di gara nel caso di procedure di gara per l'affidamento di appalti o concessioni da parte dei Servizi della Direzione centrale ambiente ed energia, allorquando il criterio adottato per la selezione dell'operatore economico affidatario sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

1. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è presieduta dal dirigente o altro dipendente da questi delegato, della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario.
3. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, di altri enti pubblici non economici, degli organismi di diritto pubblico e di associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b. professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
4. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016.
6. La stazione appaltante, prima del conferimento dell'incarico, deve accertare l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui agli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001.
7. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con d.P.Reg. F.V.G. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.;

decreta

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

- di disciplinare come segue, nelle more della adozione dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso ANAC, la nomina delle commissioni di gara nel caso di procedure di gara per l'affidamento di appalti o concessioni allorché il criterio adottato per la selezione dell'operatore economico affidatario sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

1. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è presieduta dal dirigente o altro dipendente da questi delegato, della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario.
3. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, di altri enti pubblici non economici, degli organismi di diritto pubblico e di associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini

professionali;

b. professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

4. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016.

6. La stazione appaltante, prima del conferimento dell'incarico, deve accertare l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui agli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001.

7. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

- di dare pubblicità del presente atto mediante pubblicazione sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE
av. Roberto Giovanetti
(firmato digitalmente)